

## CONTENZIOSO

---

### ***Il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze***

di **Dottryna**



Nell'ambito del processo tributario il D.Lgs 546/1992 prevede che le sentenze possono essere impugnate avendo riguardo a un doppio termine.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sul cosiddetto termine di impugnazione lungo.

Ai sensi del combinato disposto degli [articoli 51, comma 1](#), e [38, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), nel processo tributario è **previsto**, come per il processo civile, un **doppio termine di impugnazione** delle sentenze:

- un **termine "breve" di 60 giorni**, decorrente dalla **data di notificazione** della sentenza ad istanza di parte;
- un **termine "lungo" di 6 mesi**, decorrente dalla **data di pubblicazione** della sentenza, in caso di mancata notifica.

Per i **giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009**, trova **applicazione**, anche nel processo tributario, il **principio generale** sancito dall'[articolo 153, comma 2, c.p.c.](#), secondo cui la parte che dimostra di essere **incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile** può chiedere al giudice di essere **rimessa in termini**.

Con specifico riguardo al **termine lungo di impugnazione**, esso opera in caso di **mancata (o irrituale) notificazione** della **sentenza** ex [articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#).

A seguito delle **modifiche** apportate alla norma citata dalla **L. 69/2009**, il **termine lungo** è di **6 mesi** e trova applicazione con riferimento ai **giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009**.

Tale **termine** decorre dalla **data di pubblicazione** della sentenza, che coincide con la **data di deposito** nella segreteria.

La **sospensione feriale** dei termini di cui alla **L. 742/1969** si applica anche al **termine lungo di impugnazione**, che rimane pertanto **sospeso dal 1° agosto al 31 agosto**.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 40, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#), se il **venir meno**, per morte o altre cause, o la **perdita della capacità di stare in giudizio** di una **parte**, diversa dall'ufficio tributario, o del suo **legale rappresentante** o la **cessazione** di tale rappresentanza, si verifica **durante la decorrenza del termine lungo di impugnazione**, quest'ultimo è **prorogato di 6 mesi** a decorrere dalla **data dell'evento**.

A sensi dell'[articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) la **parte non costituita** può proporre **impugnazione oltre il decorso del termine lungo**, se dimostra di **non avere avuto conoscenza** del processo:

- sia **per nullità della notificazione del ricorso**;
- sia **per nullità della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza**.

Nella **Scheda di studio** pubblicata su **Dottryna** sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [il termine di impugnazione breve](#);
- [le modalità di notificazione nell'impugnazione breve](#);
- [il luogo di notificazione nell'impugnazione breve](#);
- [i soggetti legittimati a impugnare la sentenza nel termine breve](#);
- [la prova della notificazione breve](#).

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)